



Comune di Roseto Capo Spulico

Provincia di Cosenza



ORDINANZA N. 25 DEL 09 APRILE 2020

OGGETTO: ULTERIORI MISURE STRAORDINARIE E URGENTI DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19

IL SINDACO

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del

23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;

VISTO il decreto-legge 02 marzo 2020, n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare gli articoli 34 e 35;

VISTI i DPCM 01 marzo 2020 e 08 marzo 2020;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione n. 1 del 27 febbraio 2020 e n. 3 dell’8 marzo 2020 e n. 4 del 10 marzo 2020, n.7 del 14 marzo 2020, n. 12 del 20 marzo 2020;

PRESO ATTO:

-della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

-del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 (GURI n. 59 del 08 marzo 2020), contenente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;





Comune di Roseto Capo Spulico

Provincia di Cosenza



-del DPCM 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020);

RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni ed indirizzi operativi univoci per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

VISTO il DPCM 11 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-1, sull'intero territorio nazionale;

CONSIDERATO CHE:

-i provvedimenti nazionali per l'emergenza hanno disposto di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata ed in uscita e all'interno dei territori regionali, con le sole eccezioni degli spostamenti per comprovati motivi di lavoro, di salute o situazioni di necessità, consentendo altresì il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

-l'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffuso dell'epidemia, sta determinando il progressivo incremento dei casi in tutte le regioni;

-risulta necessario adottare ulteriori provvedimenti tendenti a ridurre ogni contatto sociale non strettamente indispensabile, a tutela della salute della collettività;

RITENUTO che:

-le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

-risulta necessario adottare ogni deterrente nonché l'applicazione delle sanzioni per i trasgressori, considerata la particolare pericolosità dei comportamenti scorretti nell'emergenza sanitaria in essere;





Comune di Roseto Capo Spulico

Provincia di Cosenza



VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'interno del 22 marzo 2020;

VISTO il DPCM del 22 marzo 2020 pubblicato sulla GU n. 76 del 22.03.2020;

VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 79 del 25 marzo 2020) ed in particolare dell'art. 3 comma 1;

VISTA l'Ordinanza del 28 marzo 2020 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO il DPCM del 01 aprile 2020 pubblicato nella G.U. n.88 del 2 aprile 2020;

RICHIAMATE le precedenti Ordinanze Sindacali in materia di contenimento e contrasto della diffusione del contagio da Covid-19;

RICORDA CHE

Per come disposto dall'Ordinanza Regionale n. 12 del 20 marzo 2020 è prevista la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati ad eccezione delle farmacie e delle parafarmacie, nei giorni:

19 aprile 2020;

26 aprile 2020;

3 maggio 2020.

ORDINA





Comune di Roseto Capo Spulico

Provincia di Cosenza



La chiusura di tutte le attività commerciali di beni di prima necessità e Generi alimentari, compreso le medie strutture di vendita, ad eccezione delle farmacie e delle parafarmacie, nelle festività civili e religiose, nei giorni:

12 e 13 Aprile 2020;

25 Aprile 2020;

1 Maggio 2020.

INVITA

la Cittadinanza ad effettuare per tempo l'approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità, recandosi, ove possibile, presso gli esercizi commerciali presenti nel proprio quartiere di residenza o in quello più vicino al posto di lavoro, nel rispetto sempre delle misure minime vigenti. Invita inoltre gli esercenti al rispetto della distanza minima di sicurezza e ad organizzare l'esercizio affinché non si creino assembramenti.

RICORDA

Inoltre, che è vietato ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio regionale e comunale, salvo che per spostamenti derivanti da comprovate esigenze lavorative legate all'offerta di servizi essenziali ovvero spostamenti per gravi motivi di salute.

Ai trasgressori, alla luce della potenziale esposizione al contagio, si applica comunque la misura immediata della quarantena obbligatoria per 14 giorni, attraverso il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP territorialmente competente, con le modalità già previste dai precedenti provvedimenti regionali, richiamati nella presente Ordinanza;

DISPONE CHE



Comune di Roseto Capo Spulico - Via N. Converti, 2 87070 - Roseto Capo Spulico (CS)
Tel. 0981/913341 - Fax 0981/913005 P.Iva 01565420781





Comune di Roseto Capo Spulico

Provincia di Cosenza



Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza comporti l'applicazione di quanto previsto dall'art.650 del Codice Penale, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, oltre che l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro a 3.000 euro, che potrà arrivare a fino a 4.000 euro nel caso la violazione avvenisse mediante l'utilizzo di un veicolo.

INVITA Tutte le Forze dell'Ordine, e la Polizia Municipale di effettuare i controlli come programmati nel presente atto, finalizzati a verificare che, quanto stabilito nella presente ordinanza, sia rispettato.

STABILISCE

Che alla presente ordinanza, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima diffusione tramite i canali di comunicazione telematica dell'ente.

la trasmissione della presente ordinanza a:

- Prefettura di Cosenza
- Regione Calabria
- Provincia di Cosenza
- Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza
- Dirigenza degli Istituti Scolastici operanti sul territorio comunale
- Polizia Locale
- Carabinieri.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L.6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.



Il Sindaco

Avv. Rosanna Mazzia

